



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

**ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA- ODV
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE**

Delibera n. 45 del 08 aprile 2022

Oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento dei corsi erogati all'esterno dalla CRI e pubblicazione Portfolio formativo della CRI

Il giorno 08 aprile 2022, il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Croce Rossa Italiana, regolarmente costituito;

Visto il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii;

Visto il vigente Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

Vista la Delibera n.38 del 16 marzo 2019 ad oggetto "Approvazione Regolamento dei corsi erogati all'esterno dalla Croce Rossa Italiana";

Preso atto della proposta, avanzata dal Delegato Tecnico Nazionale dell'Area Programmi, Formazione e Sviluppo

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa

- 1) Di approvare le modifiche al Regolamento dei corsi erogati all'esterno dalla CRI e la pubblicazione del Portfolio formativo della CRI, allegati e parte integrante della presente delibera
- 2) Di trasmettere al Segretariato Generale, e per il tramite delle Unità Operative coinvolte, provvederà ai dovuti adempimenti.

Il Segretario verbalizzante
Rossella Maria Della Corte

Il Presidente
Avv. Francesco Rocca



REGOLAMENTO DEI CORSI EROGATI ALL'ESTERNO DALLA CROCE ROSSA ITALIANA





TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1. OGGETTO E FINALITÀ

1.1 Il presente Regolamento disciplina le procedure relative all'organizzazione dei corsi erogati dalla Croce Rossa Italiana nei confronti della popolazione.

2. CLASSIFICAZIONE

2.1 La Croce Rossa Italiana eroga:

- a. corsi informativi e di diffusione;
- b. corsi di formazione ed abilitanti;
- c. corsi di aggiornamento;
- d. corsi di alta specializzazione.

3. CRITERI

3.1 I corsi di cui all'articolo precedente rispondono ai criteri di qualità, pianificazione, professionalità, omogeneità a livello nazionale, nonché funzionalità alle iniziative ed ai progetti organizzati sul territorio.

3.2 Sono fatte salve le specificità, dovute a norme costituzionali, di legge o regolamentari, necessarie per l'acquisizione e/o la certificazione di abilitazioni il cui riconoscimento è demandato alle Amministrazioni regionali.

4. CORRISPONDENZA CON IL QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE (EQF) PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE

4.1 I corsi corrispondono a un livello del Quadro Europeo delle Qualifiche che disciplina criteri di conoscenze, abilità, responsabilità/autonomia che il partecipante acquisisce a conclusione del corso medesimo.



TITOLO II – MODALITÀ DI ATTIVAZIONE E DI EROGAZIONE DEI CORSI

5. COMPETENZA

- 5.1 La competenza dell'attivazione dei corsi rivolti all'esterno è attribuita ai Comitati CRI.
- 5.2 Sono fatte salve le competenze dei Comitati Regionali e delle Province Autonome in ordine a:
- coordinamento di più Comitati CRI interessati a svolgere i corsi in forma associata;
 - organizzazione di corsi a carattere regionale, se complementari ad attività deliberate a norma dell'articolo 26.1 lettera d) dello Statuto e/o se strumentali a favorire attività di rete con altri enti, amministrazioni o associazioni a carattere regionale;
 - audit* e vigilanza sul rispetto della qualità della formazione erogata dai Comitati CRI in ambito territoriale;
 - potere sostitutivo sui Comitati CRI che non attivano i corsi o li organizzano in violazione dei criteri di cui al precedente articolo 3 o dei programmi didattici vigenti.

6. DESTINATARI

- 6.1 Tutti possono partecipare ai corsi erogati dalla Croce Rossa Italiana.
- 6.2 Ove il corso preveda degli specifici requisiti di ammissione, essi debbono sussistere alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
- 6.3 La domanda di adesione è presentata tramite il modulo compilabile sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione. Sono fatte salve le specifiche modalità di richiesta di attivazione di corsi previste dal protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, relativamente ai moduli formativi erogati alle Scuole in forza di tale accordo.
- 6.4 Il diniego dell'ammissione può essere disposto solo per difetto dei requisiti prescritti al precedente articolo 6.2, e con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo del Comitato CRI.

7. METODOLOGIA

- 7.1 Le lezioni dei corsi possono alternare:
- momenti di trasmissione frontale, necessari per creare una base di conoscenze condivise e l'apprendimento dei concetti più tecnici;
 - metodologia interattiva e *peer education*, basata sulla condivisione delle esperienze, su lavori di gruppo e discussioni partecipative guidate. Tale approccio è utile per favorire un clima positivo e creare la predisposizione all'apprendimento attraverso la partecipazione attiva;
 - formazione a distanza.

8. MODALITÀ ORGANIZZATIVE

- 8.1 L'apertura del corso è deliberata dal Consiglio Direttivo del Comitato CRI.



- 8.2 Nella delibera che dispone l'attivazione devono essere necessariamente indicati:
- data di inizio e di conclusione del corso;
 - nome e qualifica del Direttore del corso;
 - termine di scadenza fissato per le domande di ammissione;
 - quota di iscrizione al corso;
 - rinvio al Portfolio formativo della Croce Rossa Italiana per quanto concerne requisiti di partecipazione, programma e qualifiche dei docenti.
- 8.3 Il corso deve svolgersi in locali adeguati, rispondenti alle necessità dei partecipanti, e con strumentazione che favorisca la docenza.
- 8.4 Successivamente alla delibera di cui al precedente articolo 8.2, l'intera organizzazione del corso è svolta esclusivamente sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione.
- 8.5 Al corso, regolarmente inserito sul portale di gestione istituzionale, il sistema attribuisce un codice univoco identificativo così composto:
- sigla regione;
 - anno;
 - sigla corso;
 - progressivo corso.
- 9. DIRETTORE**
- 9.1 Il Direttore del corso è il garante della correttezza didattica ed organizzativa del corso e risponde del suo operato di fronte al Consiglio Direttivo del Comitato CRI che lo ha individuato.
- 9.2 Il Direttore del corso è un Volontario o un Dipendente CRI in possesso di:
- comprovata consapevolezza associativa;
 - competenze didattiche ed organizzative;
 - pregressa esperienza di docenza in corsi di formazione;
 - qualifica richiesta dal programma del corso.
- 9.3 Il Direttore del corso:
- pianifica le lezioni seguendo indicazioni e modalità previste nei programmi didattici dei singoli corsi;
 - individua i docenti delle singole lezioni, con riguardo a titoli e competenze ivi previsti, contattandoli preventivamente. I costi degli spostamenti delle figure di docenza sono a carico del Comitato CRI organizzatore del corso, e debbono essere previamente autorizzati dal Presidente;
 - organizza, ove previsto, un programma di attività di tirocinio e/o di affiancamento, individuando i tutor;
 - è responsabile dell'accreditamento del corso sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione, da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell'avvio del medesimo, nonché della corretta compilazione del portale in ordine ad apertura del corso, elenco dei corsisti, programma, presenze alle lezioni, verbale e schede di esami, chiusura del corso.
- 10. SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA**
- 10.1 Il programma delle lezioni del corso è reso noto ai partecipanti in tempo utile.



- 10.2 Elenco e programmi dei singoli corsi, strutturati per moduli, sono inseriti nel “Portfolio formativo della Croce Rossa Italiana”.
- 11. VERIFICA DELLA QUALITÀ**
- 11.1 Al termine dell’ultima lezione del corso, il portale di gestione istituzionale invia automaticamente un messaggio di posta elettronica ai partecipanti, con l’invito a compilare online il modulo di valutazione sull’organizzazione didattica e sulle qualità dell’insegnamento.
- 11.2 Le risultanze di questa verifica, inviate al Direttore del corso, al Consiglio Direttivo del Comitato CRI organizzatore nonché ai Comitati CRI sovraordinati, costituiscono elemento di valutazione dell’organizzazione didattica e logistica.
- 12. ESAME FINALE DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO E CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA**
- 12.1 Ove previsto, il corso si conclude con un esame teorico-pratico inerente agli argomenti trattati, nonché alle capacità ed alle competenze acquisite.
- 12.2 Sono ammessi agli esami coloro che hanno frequentato almeno l’80% delle ore di durata del corso.
- 12.3 La Commissione d’esami è composta secondo quanto previsto dal programma del corso.
- 12.4 La commissione è tenuta, prima di procedere alla valutazione dei candidati, a fissare e rendere pubbliche le regole procedurali e i criteri di massima da seguire nei giudizi, nel rispetto da quanto previsto per ciascun corso e, comunque, basati su domande chiare e precise.
- 12.5 La valutazione dei candidati viene espressa esclusivamente con le dizioni “Idoneo” e “Non Idoneo”. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
- 12.6 Qualora uno o più partecipanti siano assenti per giustificati e comprovati motivi di impedimento, la Commissione fissa per loro una nuova, e definitiva, sessione.
- 12.7 Scheda e verbale di esami sono compilati sul portale di gestione istituzionale dell’Associazione, che provvede a trasmetterne le risultanze al Consiglio Direttivo del Comitato CRI organizzatore del corso nonché al Comitato Regionale.
- 12.8 L’esito degli esami viene comunicato alla fine della sessione.
- 12.9 Coloro i quali hanno superato l’esame con esito positivo conseguono l’attestato relativo al corso frequentato, inviato automaticamente dal sistema.
- 12.10 L’attestato:
- reca i nomi del Presidente e del Direttore del Corso;
 - è numerato con il codice univoco identificativo del corso ed un numero progressivo nazionale;
 - riporta, sul retro, gli obiettivi formativi ed i contenuti del corso frequentato, la tipologia della verifica finale, nonché il livello del Quadro Europeo delle Qualifiche corrispondente.
- 12.11 Ove il programma didattico preveda la necessità di tirocinio e/o affiancamento post esame, l’attestato di qualifica è inviato tramite il portale di gestione istituzionale al termine di tale fase.

TITOLO III – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE SULLA DIDATTICA E SULLA QUALITÀ

13. CENTRI REGIONALI DI FORMAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

- 13.1 Ai fini del riconoscimento della formazione da parte delle competenti autorità, e della conseguente spendibilità dei corsi erogati dalla CRI nel processo di formazione della popolazione, sono istituiti i “Centri regionali di formazione della Croce Rossa Italiana”.
- 13.2 Ogni Centro regionale di formazione:
- è deliberato dal Consiglio Direttivo Regionale, previo studio di fattibilità predisposto dal Presidente Regionale ed assentito dal Presidente Nazionale;
 - è accreditato, secondo le diverse legislazioni vigenti, presso i competenti uffici delle Regioni e delle Province Autonome;
 - associa, al suo interno, i Comitati CRI della regione che ne facciano richiesta.

14. AUDIT

- 14.1 Il Comitato Nazionale individua le misure necessarie per istituire un sistema di *audit*, idoneo a garantire qualità, autonomia, efficienza ed *accountability* della formazione.
- 14.2 Il sistema di *audit* mira, tra l'altro, a:
- controllare l'aderenza di quanto esaminato a programmi, linee guida, norme e regolamenti;
 - verificare l'efficacia e l'efficienza dei processi;
 - identificare le opportunità di miglioramento;
 - raggiungere gli obiettivi dell'organizzazione.

15. NUOVI CORSI FORMATIVI

- 15.1 Con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale si procede alla revisione e all'integrazione dei moduli e/o dei corsi di formazione inseriti nel “Portfolio formativo della Croce Rossa Italiana”.
- 15.2 L'istruttoria è curata dal competente ufficio del Segretariato Generale, sulle proposte giunte dai Comitati CRI, dai Comitati Regionali CRI, dalle Commissioni Didattiche di cui all'articolo 74 del Regolamento dei corsi di formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana, dagli uffici nonché da uno o più Consiglieri Nazionali.
- 15.3 Con la medesima procedura può essere autorizzata la sperimentazione di moduli o di corsi di formazione non inseriti nel Portfolio.

16. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'APPROVAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO E NORME FINALI

- 16.1 Entro l'1 febbraio 2023 il Segretario Generale detta ogni utile disposizione ai propri uffici per l'implementazione del portale di gestione istituzionale, affinché sia predisposto e funzionante per l'attivazione e la gestione dei corsi nelle scadenze di seguito indicate.
- 16.2 Entro l'1 febbraio 2023 il Presidente Nazionale della CRI nomina, con proprio provvedimento, una commissione interdisciplinare con la funzione di armonizzare i



programmi dei corsi erogati all'esterno dalla Croce Rossa Italiana. La commissione è presieduta da un membro del Consiglio Direttivo Nazionale, e ne fa parte il personale dell'Unità formazione del Segretariato Generale. La commissione conclude i suoi lavori e si scioglie entro il 31 marzo 2023.

- 16.3 Entro il mese di dicembre 2022 il Consiglio Direttivo Nazionale, sulla proposta della commissione di cui al precedente comma, approva il "Portfolio formativo della Croce Rossa Italiana".
- 16.4 A far data dall'1 marzo 2023, tutti i corsi erogati all'esterno sono attivati nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. Dalla medesima data sono abrogati regolamenti e circolari che disciplinano la formazione esterna o comunque in contrasto con il presente Regolamento.
- 16.5 Entro il mese di settembre 2023 il Segretariato Generale predisponde e trasmette al Consiglio Direttivo Nazionale uno studio di fattibilità per la certificazione ISO del processo formativo della Croce Rossa Italiana.
- 16.6 Il Consiglio Direttivo Nazionale relaziona alla Consulta Nazionale periodicamente, ed a cadenza almeno bimestrale, circa lo stato degli adempimenti di cui al presente articolo, se necessario aggiornandolo sulla base dell'iter svolto.

17. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE DIGITALE

- 17.1 I corsi erogati all'esterno dalla Croce Rossa Italiana possono essere tenuti anche a distanza, con l'utilizzo di piattaforme che rendano possibile la videoconferenza.
- 17.2 Le lezioni teoriche di ciascuno dei corsi erogati all'esterno dalla Croce Rossa Italiana sono svolte di norma in modalità sincrona, con la contemporanea presenza del docente e dei discenti. Le lezioni possono essere erogate anche in modalità c.d. "blended", ovvero:
- a. mediante la predisposizione e la visione di un video didattico, avente ad oggetto i temi della singola lezione, caricato in una piattaforma da cui quale è possibile verificare l'avvenuta fruizione del medesimo;
 - b. un successivo incontro in modalità sincrona, avente ad oggetto le parti restanti della lezione o approfondimenti e lavori di gruppo.
- 17.3 Le lezioni pratiche di ciascuno dei corsi erogati all'esterno dalla Croce Rossa Italiana sono svolte in presenza, con l'osservanza delle norme di distanziamento fisico previste dalla legge in vigore.
- 17.4 Gli esami finali di ciascuno dei corsi erogati all'esterno dalla Croce Rossa Italiana, ove previsti, possono essere svolti a distanza, con l'utilizzo di piattaforme che rendano possibile la videoconferenza. Devono in ogni caso essere svolte in presenza, con l'osservanza delle norme di distanziamento fisico previste dalla legge in vigore, le parti di esame relativi a prove pratiche.

CROCE ROSSA ITALIANA
REGOLAMENTO DEI CORSI EROGATI ALL'ESTERNO
DALLA CROCE ROSSA ITALIANA
Revisione 2 del xxxxxx 2022



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

<i>N.</i>	<i>Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale</i>	
0	16 marzo 2019	<i>Approvazione</i>
1	06 giugno 2020	<i>Prima revisione</i>
2	08 aprile 2022	<i>Seconda revisione</i>
3	=====	<i>Terza revisione</i>
4	=====	<i>Quarta revisione</i>
5	=====	<i>Quinta revisione</i>